



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Servizio Agricoltura Sostenibile
agrisost@regione.emilia-romagna.it
agrisost@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c.

Regioni
LORO SEDI

ICQRF
SEDE

Componenti Tavolo Tecnico Compartecipato in
agricoltura biologica
LORO SEDI

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto: Reg. (UE) 2018/848 e allevamento avicolo

Si fa riferimento alla nota Prot. PG/2020/0254025 del 27/03/2020, con cui codesta Regione ha chiesto indicazioni su alcuni aspetti relativi a quanto in oggetto. Per semplicità di trattazione si procederà con la risposta puntuale ai singoli quesiti.

Quesito a) ... è possibile alternare cicli di produzione di pollastrelle biologiche con cicli di pollastrelle non biologiche? Oppure, in alternativa, è possibile affittare in soccida il capannone ad imprese che producono pollastrelle non biologiche, rimanendo iscritti al sistema di controllo della produzione biologica?

Ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) 889/2008 è ammessa nell'azienda biologica la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.

Ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 art. 9 (7) è ammessa la suddivisione dell'azienda in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica e a condizione che per le unità di produzione non biologica, per quanto riguarda gli animali, siano allevate specie distinte.

All'art. 3 punti 9 e 10 dello stesso Regolamento, sono definite, come di seguito, l'unità di produzione e l'unità di produzione biologica.

- unità di produzione: tutte le risorse di un'azienda, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione o parti di essi, ..., e i locali adibiti al magazzinaggio di vegetali, di prodotti vegetali, di prodotti delle alghe, di prodotti

animali, di materie prime e di ogni altro fattore di produzione pertinente gestiti come descritto ai punti 10), 11) o 12);

- unità di produzione biologica: un'unità di produzione, eccetto durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10, che è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.

Atteso quanto sopra gli edifici e i locali di stabulazione destinati all'allevamento di animali biologici devono essere sempre gestiti in conformità alla normativa in materia di agricoltura biologica e non possono, pertanto, essere impiegati per l'allevamento di animali non biologici anche quando tale attività sia svolta per conto terzi.

Quesiti b) e c) Densità interna e esterna. L'allegato III del Reg. 889/2008 non riporta valori specifici per le pollastrelle: quali limiti indicare, seppur a titolo orientativo? I ricoveri delle pollastrelle dovranno avere aperture verso una superficie esterna; per quanto riguarda la superficie esterna sono previsti requisiti quali copertura vegetale, recinzione e conversione?

Il Reg. (CE) 889/2008 non stabilisce norme dettagliate per l'allevamento delle pollastrelle e non fissa limiti minimi da rispettare per quanto riguarda la densità interna ed esterna. Come chiarito con nota Mipaaf 46975 del 1 luglio 2019, un operatore che alleva questa tipologia di animali potrà essere inserito nel sistema di controllo e, di conseguenza, certificare le proprie produzioni, qualora sia conforme alle norme generali previste dagli articoli:

- 8, 9, 10, 11, 16 e 17 del Reg. (CE) 834/2007 e
- 12 e 14 del Reg. (CE) 834/2007 e le norme di attuazione di tali disposizioni di cui al Reg. (CE) 889/2008 Capo 1 e 2.

Quesito d) si chiede di indicare se alla data del 31/12/2020 l'allevamento debba possedere i requisiti strutturali ed organizzativi richiesti o è necessario avere un ciclo produttivo di pollastrelle biologiche in corso o terminato.

Il Reg. (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, pubblicato il 31 marzo u.s. e che stabilisce regole dettagliate per l'allevamento biologico delle pollastrelle sino a 18 settimane, all'articolo 26, paragrafo 7 prevede che *'In deroga all'allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione che producono pollastrelle in strutture per il pollame costruite, ristrutturate o messe in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui sono necessari importanti adeguamenti della struttura dei ricoveri per pollame o l'acquisizione di ulteriori terreni per conformarsi alle norme dell'allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento, si conformano alla densità di allevamento e alla superficie minima degli spazi interni ed esterni per le pollastrelle e i maschi di galline ovaiole di cui all'allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento entro il 1° gennaio 2029.'*

Ai sensi di quanto sopra potranno usufruire del periodo di transizione per l'adeguamento dei soli requisiti strutturali definiti con il Reg. (UE) 2020/464, gli allevamenti di pollastrelle che hanno notificato la loro attività ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 834/2007 (con la relativa notifica di attività almeno nello stato di "rilasciata" ai sensi del DM n. 2049/2012) entro il 1° gennaio 2021, senza obbligo di avere un ciclo di pollastrelle biologiche in corso o già terminato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)